



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 98

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Valdegamberi, Corsi, Cecchetto, Pan, Cavinato, Centenaro, Cestaro, Rizzotto, Villanova, Barbisan, Sandonà, Zecchinato, Dolfìn, Venturini, Piccinini, Boron, Brecacin, Maino, Michieletto, Rigo, Soranzo, Polato, Pavanetto, Formaggio, Razzolini, Baldin, Bigon e Zottis

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE E DELL'IMPIEGO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 settembre 2021.

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE E DELL'IMPIEGO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI

Relazione:

Ogni anno le vittime di arresto cardiaco sono più di 60.000, 1 ogni 8 minuti e 45 secondi, tra queste il 7% ha meno di 30 anni e il 3,5% meno di 8 anni il che significa che ogni anno muoiono 4.200 giovani e ben 2.100 bambini; le vittime per arresto cardiaco rappresentano ormai “il killer numero uno nel mondo occidentale”.

Secondo i dati del servizio epidemiologico regionale, solo in Veneto nel corso del 2019 sono decedute più di 4400 persone a causa di malattie ischemiche al cuore.

Uno dei motivi per cui le vittime sono così numerose si può ricondurre alla scarsa presenza di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) sul territorio.

Come è noto i DAE sono obbligatori nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, nelle ambulanze, negli ambulatori pubblici e privati e dopo l'entrata in vigore del cd. Decreto Balduzzi anche per le società e associazioni sportive vi è l'obbligo ad avere un dispositivo DAE.

Con la recente legge 4 agosto 2021, n. 116 “Disposizioni in materia di defibrillatori semiautomatici e automatici” (in vigore dal 28 agosto 2021), il legislatore nazionale è intervenuto per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, in particolare – per quanto qui interessa – presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in cui siano impiegati più di 15 dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.

Il presente progetto di legge si propone di intervenire a sostegno delle amministrazioni pubbliche che, pur presentando il requisito dei servizi aperti al pubblico, abbiano meno di 15 dipendenti e, quindi, siano escluse dai contributi previsti dalla L. 116/2021.

Peraltro, si evidenzia che l'articolo 2 della l. 116/2021 fa salva la possibilità per gli enti territoriali di adottare “provvedimenti normativi” per disciplinare l'installazione dei DAE sul proprio territorio.

La Regione Veneto attraverso un contributo economico sostiene l'acquisto dei defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e sostiene la formazione del maggior numero di soggetti in grado di utilizzare tali dispositivi.

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE E DELL'IMPIEGO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge promuove la diffusione e l'impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che abbiano meno di quindici dipendenti, con servizi aperti al pubblico.

Art. 2 - Modalità attuative.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua le amministrazioni destinatarie delle disposizioni contenute nella presente legge secondo un ordine di priorità che tiene conto dell'ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso.

2. La Giunta regionale stabilisce altresì i criteri e le modalità per l'installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo, ove possibile, la collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.

3. Entro sessanta giorni da quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Giunta regionale predispone un avviso a cui possono partecipare tutti i soggetti individuati dalla presente legge, in base al quale richiedere un contributo per l'acquisto dei DAE.

4. Per le procedure di acquisto dei DAE i soggetti che ne abbiano fatto domanda, secondo i requisiti richiesti, si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa ovvero dalla centrale di committenza regionale, in conformità a quanto previsto in materia dalle vigenti disposizioni.

5. Il contributo regionale per l'acquisto del DAE sarà comunque quantificato nel limite massimo di euro 1.000,00 per ogni soggetto richiedente.

Art. 3 - Obblighi dei soggetti beneficiari.

1. La Giunta regionale individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento tipo al quale si devono attenere gli enti territoriali nel redigere, entro i successivi novanta giorni, i regolamenti per l'installazione nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. Le postazioni sono dotate di sistemi automatici di chiamata e di segnalazione ai servizi di emergenza.

2. Il regolamento tipo, previsto dal comma 1, disciplina anche la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema regionale di emergenza urgenza "118" e l'individuazione di un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1.

3. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in apposite teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.

Art. 4 - Formazione e campagna di sensibilizzazione.

1. la Regione Veneto promuove, in collaborazione con tutti i soggetti territoriali ed istituzionali, corsi di formazione per l'utilizzo dei dispositivi DAE anche attraverso le aziende ULSS.

2. Per sensibilizzare maggiormente le attività di formazione, vengono periodicamente organizzate delle giornate informative e dimostrative sull'utilizzo dei dispositivi DAE.

Art. 5 - Clausola valutativa.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Modalità attuative.....	3
Art. 3 - Obblighi dei soggetti beneficiari.....	3
Art. 4 - Formazione e campagna di sensibilizzazione.	4
Art. 5 - Clausola valutativa.....	4
Art. 6 - Norma finanziaria.....	4